

N. 00157/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00180/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2012, proposto da:

Oviesse S.p.A. e Upim S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Angela Turi, Pier Vettor Grimani, Giorgio Roderi, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di San Dona' di Piave, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regione Veneto, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza sindacale del 16.1.2012 n. 11, limitativa della possibilità domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto il danno emergente e il lucro cessante derivante alla parte ricorrente e il nocumento derivante al pubblico dei consumatori dall'obbligo generalizzato, salve eccezioni, di chiusura dell'attività di vendita al dettaglio nei giorni festivi e di domenica sono comparativamente superiori al danno derivante dalla sospensione di tale obbligo agli esercizi commerciali meno strutturati per fronteggiare la concorrenza nei predetti giorni; mentre il danno ai lavoratori dipendenti è dubbio, tenuto conto del rischio di incidenza negativa della chiusura sui livelli occupazionali; né risultano provati ulteriori gravi inconvenienti dovuti al mancato generalizzato obbligo di chiusura;

che, con separata ordinanza il TAR ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della costituzionalità dell'art. 3 della legge della Regione Veneto in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), Cost.;

che, essendo il provvedimento impugnato applicativo del predetto art. 3 L.R. 30/11, sussiste anche il requisito del fumus boni iuris – riservati possibili profili di ammissibilità – in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sua costituzionalità;

che, pertanto, la domanda cautelare va accolta (cfr. C.d.S., A.P., ord. 20.12.99, n. 2) e, per l'effetto, l'efficacia del provvedimento impugnato va

sospesa fino alla predetta decisione della Corte Costituzionale;
che l'ulteriore esame della domanda cautelare va rinviato alla camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione della decisione della Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost., 18.9.67, n. 183; 27.1.95, n. 30);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della suindicata questione di legittimità costituzionale e rinvia il seguito dell'esame della domanda cautelare alla camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione di tale decisione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)